

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI
“SPIN OFF DEL POLITECNICO DI TORINO”
E PER LA PARTECIPAZIONE DEL
PERSONALE DELL’ATENEEO ALLE
ATTIVITA' DEGLI STESSI**



**Emanato con D.R. n° 121 del 19.5.2009, modificato con D.R. 67 del 30.3.2012,
con D.R. 220 del 5.6.2014 e con D.R. 278 del 22.6.2015**

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Vengono definiti “spin off del Politecnico di Torino” quelle società per azioni o a responsabilità limitata che hanno come scopo l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca, in contesti innovativi, ovvero lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi servizi, derivanti da attività di ricerca svolta all'interno del Politecnico.

ARTICOLO 2 – COMMISSIONE SPIN OFF

1. E' istituita una Commissione Spin Off, composta da membri di comprovata qualificazione e esperienza, sia interni che esterni al Politecnico. I componenti della Commissione e il Presidente della stessa sono nominati dal Rettore. La Commissione Spin Off dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere ridesignati.

2. La Commissione ha il compito di:

- a) valutare tutte le proposte per la costituzione di spin off formulate dai soggetti di cui al successivo art. 4. Dette richieste sono valutate dalla Commissione tenendo conto in ogni caso dei seguenti criteri: innovatività del progetto, impegni, anche finanziari, assunti dai proponenti, compagine sociale, contenuto di eventuali accordi parasociali, elementi forniti nel business plan (possibilità di successo, posizionamento sul mercato, ecc...).

Le richieste di costituzione devono essere presentate con l'apposito modulo allegato al presente regolamento sotto la lettera A;

- b) valutare la possibilità, ove ricorrano particolari motivi di convenienza e/o opportunità, che il Politecnico partecipi, in qualità di socio, alla società spin off e, in quest'ultimo caso, proporre la quota di partecipazione dell'Ateneo, secondo quanto previsto al successivo art. 5;
- c) valutare le richieste di autorizzazione all'utilizzo del logo “Spin Off del Politecnico di Torino”, avanzate dalle spin off costituende e costituite, ai sensi del successivo art. 6;

- d) effettuare una ricognizione annuale delle attività degli spin off attivati e riferire in merito al Consiglio di Amministrazione del Politecnico almeno una volta all'anno;
- e) valutare, anche in relazione all'esito della ricognizione di cui al precedente punto c) l'opportunità della permanenza dell'Ateneo negli spin off nei quali partecipi in qualità di socio;
- f) valutare, anche in relazione all'esito della ricognizione di cui al precedente punto d), l'opportunità del mantenimento dell'autorizzazione all'utilizzo del logo in considerazione, tra l'altro, del trend di crescita, del fatturato e del numero di dipendenti o del verificarsi di situazioni relative all'uso del logo "Spin off del Politecnico di Torino" che possano condurre alla lesione della reputazione e dell'immagine dell'Ateneo;
- g) valutare la possibilità di revocare alla società la qualifica di spin off, sulla base dell'esito della ricognizione di cui al punto d) o di ulteriori eventi rilevanti non specificamente previsti nel presente Regolamento, quali, a titolo meramente esemplificativo, violazione del codice etico di Ateneo o del codice di comportamento del Politecnico di Torino, atti lesivi della reputazione e dell'immagine dell'Ateneo, venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento di spin off.

Per un più approfondito esame delle diverse domande di costituzione di spin off e in qualunque altra occasione lo ritenga opportuno, la Commissione Spin Off può invitare ai suoi lavori esperti in settori specifici, anche esterni al Politecnico.

ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEGLI SPIN OFF

1. Le proposte di costituzione di spin off, o di riconoscimento della qualifica di spin off di società di recente costituzione, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico previo parere favorevole della Commissione spin off e del Senato Accademico.

2. La Commissione Spin Off valuta le proposte che abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato di Valutazione dell'Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico I3P e del Consiglio (o Giunta se delegata) del/i Dipartimento/i/Struttura di afferenza dei proponenti.
3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione degli spin off i proponenti dell'iniziativa.
4. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione del Politecnico deliberi la partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale dello spin off, esso dovrà:
 - a) definire, anche sulla base delle valutazioni della Commissione Spin Off di cui al precedente art. 2, c.2, lett. b), la quota di capitale sociale che verrà sottoscritta dal Politecnico e designare il/i rappresentante/i del Politecnico nel Consiglio di Amministrazione dello spin off;
 - b) autorizzare eventuali aumenti di capitale sociale.
5. Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico definirà l'utilizzo degli utili che dovessero a qualunque titolo affluire dagli spin off.
6. I legali rappresentanti degli spin off, o loro delegati, hanno l'obbligo di dare opportune informazioni alla Commissione Spin Off di cui al precedente art. 2, ed in particolare devono:
 - a) riferire almeno una volta all'anno sull'attività dello spin off, presentando l'allegato D al presente Regolamento debitamente compilato in ogni sua parte;
 - b) comunicare tempestivamente alla Commissione ogni variazione significativa relativa alla società; in particolare, a titolo esemplificativo, la Commissione deve essere informata sulle modificazioni della compagine sociale, ivi compresi i cambiamenti della struttura di controllo dei soci persone giuridiche, sulle variazioni del capitale sociale e sulla rilevazione di perdite rilevanti a norma di legge nel corso dell'esercizio, sulle modificazioni rilevanti anche non statutarie delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

La violazione di tali obblighi può comportare la revoca della qualifica di spin off.

Sulla base delle relazioni presentate la Commissione riferisce al Consiglio di Amministrazione del Politecnico.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI

1. Per qualificarsi come spin off del Politecnico di Torino le società devono essere costituite su iniziativa di uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) il Politecnico di Torino;
 - b) docenti, ricercatori universitari, personale tecnico amministrativo, dipendenti del Politecnico di Torino;
 - c) titolari di assegni di ricerca e studenti dei corsi di dottorato, afferenti al Politecnico di Torino;
 - d) tutti i soggetti di cui alle lettere b) e c) che abbiamo cessato il loro rapporto con il Politecnico di Torino da non più di 3 (tre) anni.
2. La partecipazione del personale universitario alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
3. Alla società possono partecipare inoltre persone fisiche e/o giuridiche, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, interessate a promuovere questo nuovo tipo di società.
4. La proposta di costituzione delle società di cui al precedente art. 3, c. 1 e 2, deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
 - a) gli obiettivi,
 - b) il piano finanziario,
 - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento,
 - d) il carattere innovativo del progetto,
 - e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto,
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti,

con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, per consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina definita dal presente regolamento,

- g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta,
- h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, che dovrà comunque essere compatibile con quanto previsto dal "Regolamento del Politecnico di Torino relativo alla Proprietà Industriale e Intellettuale".

ARTICOLO 5 - PARTECIPAZIONE DEL POLITECNICO

1. La partecipazione del Politecnico nello spin off, che potrà derivare anche da conferimenti di beni in natura, non potrà essere inferiore al 5% e superiore al 40% del capitale sociale.
2. Tale partecipazione dovrà assicurare al Politecnico adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di delegati dello stesso negli organi dello spin off. A tal fine lo statuto dello spin off dovrà prevedere, tra l'altro, che:
 - a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin off, tra cui il Politecnico, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta. Lo Statuto dovrà inoltre prevedere meccanismi idonei a garantire che gli aspiranti soci siano soggetti graditi agli organi sociali, qualora la prelazione non sia stata esercitata da alcuno dei soci;
 - b) la partecipazione del Politecnico nello spin off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
 - c) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare al Politecnico la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di

amministrazione, che non può assumere cariche operative, e di un sindaco, se sia nominato il collegio sindacale. Ove l'organo collegiale non sia previsto dalla legge, al Politecnico dovrà essere assicurata la facoltà di chiedere che la società provveda a nominare un revisore.

3. Lo Statuto dovrà prevedere inoltre il diritto di recesso del Politecnico nei casi di modificazioni delle condizioni statutarie sopra indicate e qualora vengano meno le condizioni previste per l'attivazione dello spin off.
4. I soci dello spin off dovranno inoltre sottoscrivere con il Politecnico adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a 5 anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, i quali prevedano che:
 - a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dal Politecnico debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite.
 - b) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
 - c) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione del Politecnico senza il preventivo consenso dello stesso.
5. Detti patti parasociali prevedranno, altresì, una opzione di vendita della partecipazione del Politecnico nello spin off, esercitabile dallo stesso allo scadere dei patti parasociali o, in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello spin off, e comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione.

ARTICOLO 6 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO

1. L'Ateneo potrà concedere agli spin off che ne facciano richiesta l'utilizzo del logo "Spin Off del Politecnico di Torino", come da allegato C al presente Regolamento.
2. La concessione all'utilizzo del logo verrà autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico, previo parere favorevole della Commissione Spin Off e del Senato Accademico, solo in presenza dei seguenti elementi, che dovranno essere opportunamente documentati dalla costituenda/constituita società:
 - presenza di proprietà industriale e/o intellettuale ben definita, diversa dal know how, di titolarità del Politecnico di Torino;
 - utilizzo, da parte dello spin off, di tecnologie innovative, in relazione alle quali venga fornita evidenza dell'avanzamento tecnologico e/o dell'impatto sociale rispetto alle tecnologie già esistenti;
 - presenza di ruoli di gestione dell'impresa affidati a soggetti in grado di coprire il ruolo con impegno full time.

Verranno inoltre tenute in considerazione e valutate, ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo del logo, le potenzialità di crescita dello spin off e ogni altro elemento ritenuto utile dalla Commissione Spin off, del Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; in caso di autorizzazione, la sussistenza degli elementi necessari sopra elencati, nonché l'andamento di crescita dello spin off e ogni altro elemento utile, saranno valutati annualmente come previsto ai precedenti art. 2 c.2, lettere d) e f).

3. In caso di autorizzazione all'utilizzo del logo, il Politecnico e la società spin off sottoscriveranno un apposito contratto di licenza che definirà le condizioni d'uso dello stesso. Il contratto di licenza dovrà prevedere, fra l'altro:
 - la risoluzione automatica del contratto di licenza nel caso in cui vengano meno le condizioni previste per l'ottenimento della qualifica di società spin off ai sensi del presente Regolamento;
 - la possibilità di recesso unilaterale dell'Ateneo a seguito della valutazione

effettuata ai sensi del precedente art. 2, c.2, punto f), o qualora vengano meno o intervengano sostanziali cambiamenti, degli elementi di cui al precedente comma 2 del presente articolo;

- la previsione che ogni responsabilità connessa e/o dipendente da prodotti o servizi posti in essere dallo spin off o comunque derivante dall'utilizzo improprio o illecito da parte dello spin off del logo "Spin off del Politecnico di Torino" sia a carico dello spin off stesso e che quest'ultimo sia tenuto a manlevare e tenere indenne il Politecnico per qualsivoglia eventuale domanda, azione, pretesa e/o richiesta, anche di risarcimento di danni, oneri, costi e spese, avanzata a qualsiasi titolo da terzi connessa e/o dipendente dalla realizzazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti, servizi e/o da ogni altra attività posta in essere dalla società con l'utilizzo del logo o comunque con la spendita del nome del Politecnico.

ARTICOLO 7 – LOCALIZZAZIONE DEGLI SPIN OFF

1. Gli spin off possono accedere al programma di incubazione dell'I3P secondo le regole fissate da quest'ultima; essi trovano accoglienza presso la società stessa, limitatamente alla disponibilità di spazi e qualora per qualunque motivo gli spin off non siano ospitati presso l'I3P, essi hanno comunque diritto di accedere al programma di incubazione virtuale.

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE AGLI SPIN OFF

1. I soggetti di cui all'art. 4, c. 1, lettere **b)**, **c)** e **d)**, afferenti al Politecnico, proponenti l'attivazione degli spin off del Politecnico, dovranno garantire la loro partecipazione alla società, come prevista dall'art. 4, c. 2, , per un periodo minimo di 3 (tre) anni dalla costituzione dello spin off.

2. Il personale docente e ricercatore non socio dello spin off (sia a tempo pieno che a tempo definito) può essere designato dal Rettore come rappresentante del Politecnico per la partecipazione agli organi di governo delle società, ma non può assumere cariche operative.
3. La partecipazione di cui al comma 2, in rappresentanza del Politecnico, costituisce attività istituzionale di gestione.
4. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno socio o non socio dello spin off, può:
 - a) partecipare, previa autorizzazione del Rettore del Politecnico di Torino, agli organi di Governo della società;
 - b) assumere cariche operative, previa specifica autorizzazione del Rettore del Politecnico di Torino, sentita la Commissione Spin Off, per un periodo massimo di tre anni a partire dalla costituzione dello spin off.
5. Le partecipazioni agli organi di governo indicate nel precedente comma alle lettere **a)** e **b)** non saranno computate nella quota di attività esterna (pari al 50% del monte ore lavorativo interno) per un massimo di 3 (tre) anni dalla costituzione della società.
6. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno (socio e non socio dello spin off) può svolgere attività di supporto tecnico-scientifico per lo spin off sulla base di specifici accordi stipulati tra lo spin off e le strutture dipartimentali del Politecnico, ai sensi del “Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in collaborazione o per conto terzi”; in tal caso, ai relativi contratti vengono applicati i parametri economici relativi ai finanziamenti per le attività previsti dall’art. 3 del “Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca per enti partecipati dal Politecnico di Torino”;
7. In particolare, la società dovrà inviare di volta in volta apposita comunicazione, indirizzata al Direttore del Dipartimento che potrà svolgere l’attività e per conoscenza al Servizio Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l’Industria del Politecnico di Torino, contenente l’indicazione dell’attività richiesta. Il Direttore del Dipartimento dovrà, a seguito delle opportune verifiche interne, comunicare alla società e, per

conoscenza, al Servizio Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l'Industria, l'eventuale interesse a svolgere l'attività richiesta.

- 8.** Solo nel caso in cui il Dipartimento comunichi allo spin off e, per conoscenza, al Servizio Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l'Industria, di non poter svolgere l'attività richiesta dallo spin off ai sensi del precedente comma 7, il personale docente e ricercatore a tempo pieno (socio e non socio dello spin off) potrà richiedere al Rettore autorizzazione a svolgere detta attività di supporto tecnico-scientifico per lo spin off a titolo di attività esterna. L'autorizzazione potrà essere concessa dal Rettore sulla base del Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 53 commi 6 e 7 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, previa valutazione delle motivazioni del diniego a svolgere l'attività espresso dal Dipartimento, verificando specificità ed eccezionalità della richiesta.
- 9.** Il personale docente e ricercatore a tempo pieno socio o non socio dello spin off, la cui partecipazione alle attività degli spin off, di cui ai commi 4 e 5, risulti incompatibile, perché assorbente rispetto ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca, potrà svolgerle, purché chieda di essere posto in congedo senza assegni, per un periodo massimo di tre anni, che possono essere fruiti nei primi cinque anni di attività della società spin off. Il periodo di congedo è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza solo, per quest'ultimo, a condizione di integrale assunzione dei relativi oneri da parte dell'interessato. In caso contrario dovrà immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.
- 10.** E' da ritenersi richiamata la normativa in materia di svolgimento di altra attività con opzione per il tempo definito.
- 11.** E' fatto espresso divieto allo spin off e al personale docente e ricercatore che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dal Politecnico. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'ateneo

eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

12. Il personale docente o ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo agli spin off deve cominciare all'ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

ARTICOLO 9 – DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ

1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i direttori dei dipartimenti non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin off del Politecnico di Torino. E' fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off, del quale non sia socio o proponente, dal Politecnico, come previsto al comma 2 dell'art. 8.

ARTICOLO 10 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO AGLI SPIN OFF

1. Il personale tecnico-amministrativo proponente l'attivazione degli spin off del Politecnico dovrà garantire la sua partecipazione alla società, come prevista dall'art. 4, c. 2, per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin off.
2. Il personale tecnico-amministrativo non socio dello spin off, può essere designato dal Rettore come rappresentante del Politecnico per la partecipazione agli organi di governo delle società, ma non può assumere cariche operative.
3. Il personale tecnico-amministrativo socio dello spin off può partecipare, previa autorizzazione, agli organi di Governo delle società. E' comunque esclusa l'assunzione di cariche operative.

4. Qualora la società spin off intenda avvalersi dell'attività di personale tecnico amministrativo del Politecnico (socio e non socio dello spin off) dovrà inviare di volta in volta apposita comunicazione, indirizzata al Direttore del Dipartimento/Responsabile di altra struttura dell'Ateneo che potrà svolgere l'attività, e per conoscenza al Servizio Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l'Industria del Politecnico di Torino, contenente l'indicazione dell'attività richiesta. Il Direttore del Dipartimento/Responsabile di altra struttura dovrà, a seguito delle opportune verifiche interne, comunicare alla società e, per conoscenza, al Servizio Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l'Industria, l'eventuale interesse a svolgere l'attività richiesta.
5. Nel caso in cui il Direttore del Dipartimento/Responsabile di altra struttura dichiari l'interesse a svolgere l'attività richiesta, l'attività verrà svolta dal personale tecnico amministrativo, nell'ambito delle proprie mansioni, ai sensi di specifico accordo stipulato tra lo spin off e il Dipartimento/altra struttura del Politecnico sulla base del "Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in collaborazione o per conto terzi"; a tale accordo verranno applicati i parametri economici relativi ai finanziamenti per le attività previsti dall'art. 3 del "Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca per enti partecipati dal Politecnico di Torino"
6. Solo nel caso in cui il Dipartimento/altra struttura comunichi allo spin off e, per conoscenza, al Servizio Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l'Industria, di non poter svolgere l'attività richiesta dallo spin off ai sensi del precedente comma 5, il personale tecnico amministrativo (socio e non socio dello spin off) potrà richiedere al Responsabile dell'Area Risorse Umane, Organizzazione, Trattamenti economici e previdenziali l'autorizzazione a svolgere detta attività per lo spin off a titolo di attività extra istituzionale ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione delle valutazioni da parte del Rettore delle motivazioni del diniego a svolgere l'attività espresso dal Dipartimento/altra struttura dell'Ateneo, verificando specificità ed eccezionalità della richiesta.

7. E' da ritenersi richiamata la normativa in materia di possibilità di svolgimento di altra attività con ricorso al part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario di lavoro) con obbligo di dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'attività da svolgere.
8. E' fatto espresso divieto allo spin off e al personale tecnico amministrativo che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dal Politecnico.

ARTICOLO 11 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E/O DI DOTTORANDI AGLI SPIN OFF DEL POLITECNICO

1. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività in favore degli spin off, compatibilmente con le attività loro assegnate e previa autorizzazione, rispettivamente del Direttore di Dipartimento, sentito il responsabile Scientifico, o del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato.

ARTICOLO 12 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SPIN OFF DEL POLITECNICO DI TORINO A SOCIETÀ DI RECENTE COSTITUZIONE

1. La qualifica di Spin Off del Politecnico di Torino può essere attribuita ad una società già costituita qualora sussistano tutte le condizioni previste del presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. Detto riconoscimento può essere attribuito su proposta della società interessata entro 2 (due) anni dalla sua costituzione.
3. Per le società già costituite cui viene attribuita la qualifica di Spin Off del Politecnico di Torino, relativamente alla partecipazione del personale agli spin off, ed in particolare agli articoli 8, 9 e 10, tutti i soggetti che rientrano nelle situazioni indicate nei suddetti articoli dovranno presentare le specifiche richieste di autorizzazione, ivi previste, al Rettore del Politecnico di Torino, nel termine di 1 (un) mese dalla data di

riconoscimento della qualifica di Spin Off alla società.

- 4 Relativamente all'assunzione di cariche operative, da parte del personale docente e ricercatore, ai sensi dell'art. 8, c. 4, lett. b), il limite dei tre anni decorre comunque dalla data di costituzione della società, non rilevando la data di riconoscimento della qualifica di Spin Off.

ARTICOLO 13 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale, titolati o non titolati, appartenenti al Politecnico di Torino potranno essere messi a disposizione dello spin off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei regolamenti di Ateneo, ove esistenti, e della disciplina generale ad essi applicabile.
2. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è dello spin off stesso. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione dello spin off, il Politecnico, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà richiedere allo spin off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sub licenza.

ARTICOLO 14 –APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento in merito all'utilizzo del logo "Spin Off del Politecnico di Torino", così come modificate a seguito della delibera del Senato Accademico nella seduta del 29.5.2015, si applicano a far data dal 19.6.2015 per le società che ottengano la qualifica di "spin off del Politecnico di Torino" a partire da tale data o con le quali, anche qualora abbiano ottenuto la qualifica in precedenza, non sia in vigore in tale data il contratto di licenza per l'utilizzo del Logo.
2. Per le società spin off del Politecnico di Torino che abbiano ottenuto tale qualifica in data antecedente al 19.6.2015 e con le quali sia in vigore, in tale data, il contratto di

licenza per l'utilizzo del logo "Spin Off del Politecnico di Torino", la nuova disciplina si applicherà a partire dal 1.07.2017.

ALLEGATO A

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UNA SOCIETA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI "SPIN OFF DEL POLITECNICO DI TORINO" E PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'ATENEO ALLE ATTIVITA' DEGLI STESSI

IL/I PROPONENTE/I DICHIARA/ANO QUANTO SEGUE:

GENERALITA' DEL PROPONENTE:

- NOME E COGNOME
- TITOLO DI STUDIO
- DATA E LUOGO DI CONSEGUIMENTO
- INDIRIZZO.....
- TEL.....
- FAX.....
- E-MAIL
- TIPOLOGIA DEL RAPPORTO CON IL POLITECNICO
- PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA (descrizione del progetto e ruolo svolto).....
- DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE.....

ALTRI SOCI (Università, Enti, Imprese, Soggetti privati) (indicare le qualifiche e descrivere l'apporto di ogni soggetto all'attività della costituenda società)

- INTERNI ALL'ATENEO
-
- ESTERNI ALL'ATENEO.....
-
-

DESCRIZIONE DELL'IMPRESA:

(Descrivere le attività che l'impresa svolgerà, indicare il livello a cui si intende operare (locale, nazionale, internazionale), la forma giuridica e il capitale sociale iniziale e la ripartizione fra i soci)

.....

.....

.....

.....

.....

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E SERVIZI: (Illustrare il prodotto e/o i servizi che si intende offrire, descrivere il loro potenziale utilizzo e le eventuali caratteristiche innovative. Indicare gli studi tecnici già effettuati, l'eventuale realizzazione di un prototipo e le ricerche necessarie per lo sviluppo del prodotto/servizio. Nel caso in cui si tratti di un'idea innovativa, specificare se è già stata brevettata, se è già stata effettuata una ricerca brevettuale indicandone i risultati, se è già stato stipulato un contratto di licenza):

.....
.....
.....
.....
.....

RICERCA DA CUI E' SCATURITO IL PRODOTTO/PROGETTO DI IMPRESA:
(Descrivere la ricerca che ha portato alla realizzazione del prodotto/servizio per il quale è stato ideato il progetto di impresa, specificando se tale ricerca sia stata condotta nell'ambito di un contratto di prestazioni conto terzi o se sia stata finanziata da soggetti esterni)

.....
.....
.....
.....
.....

PIANO DI MARKETING: (Illustrare il mercato di riferimento e i risultati dell'analisi di mercato; in particolare elencare le opportunità di inserimento attuali e future e indicare i principali fattori esterni che possono influire sull'attività svolta dall'impresa tenendo conto delle potenziali imprese concorrenti presenti sul mercato)

.....
.....
.....

MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE:
(Indicare l'organigramma societario descrivendo la struttura organizzativa della società e del management, specificandone i compiti. Nel caso di assunzione di cariche sociali e/o cariche operative allegare le richieste di autorizzazione di cui agli art. 8, 9 e 10)

.....
.....
.....

.....
.....

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO:

(Indicare il volume di investimenti necessari per l'attività di impresa; illustrare se si intende finanziare il progetto di impresa con risorse proprie o se si intende far ricorso a finanziamenti esterni; indicare se sono già stati presi accordi con eventuali finanziatori e se sì, specificare per quale ammontare si rende necessario il ricorso a terzi).

.....
.....
.....
.....

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO "SPIN OFF DEL POLITECNICO DI TORINO": (Compilare solo se la costituenda Società è interessata all'utilizzo del logo "Spin off del Politecnico di Torino", secondo quanto previsto in merito agli artt. 2 e 6 del "Regolamento per la costituzione di "spin off del Politecnico di Torino" e per la partecipazione del personale dell'ateneo alle attività degli stessi")

- SI
- NO

Solo se Sì, compilare la parte seguente:

- **PROPRIETA' INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE DI TITOLARITA' DEL POLITECNICO DI TORINO** (Fornire i riferimenti alla proprietà industriale e/o intellettuale del Politecnico di Torino -indicando, ad es., la specifica invenzione, il brevetto, le altre privative o comunque diritti di IP diversi dal know how ecc- che la costituenda Società intende utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività)

.....
.....
.....

- **TECNOLOGIE INNOVATIVE** (Indicare quali tecnologie innovative la costituenda Società intenda utilizzare, specificando, anche con opportuna documentazione, l'avanzamento tecnologico e/o l'impatto sociale rispetto alle tecnologie già esistenti e utilizzate sul mercato)

.....
.....

-**RUOLI DI GESTIONE DELL'IMPRESA CON IMPEGNO FULL TIME** (Indicare i nominativi dei soggetti che ricopriranno ruoli di gestione dell'impresa dedicando un impegno full

time).....
.....
-ALTRE INFORMAZIONI UTILI
.....
.....

OSSERVANZA AL REGOLAMENTO: I sottoscrittori, nel sottoporre le presente domanda, ai fini dell'approvazione del progetto di costituzione di spin off, dichiarano di aver preso visione delle disposizione del "Regolamento per la costituzione di "spin off del Politecnico di Torino" e per la partecipazione del personale dell'ateneo alle attività degli stessi" e si impegnano a osservarne le norme

DATA

FIRMA DEI SOGGETTI PROPONENTI/PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF:
.....
.....

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

DATA

FIRMA DEI SOGGETTI PROPONENTI/PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF:
.....
.....

ALLEGATO B

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI “SPIN OFF DEL POLITECNICO DI TORINO” AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL’ATENEO ALLE ATTIVITA’ DEGLI STESSI

IL RICHIEDENTE DICHIARA QUANTO SEGUE:

RAGIONE SOCIALE DELLO SPIN OFF:

- RAGIONE SOCIALE
- DATA DI COSTITUZIONE
- INDIRIZZO.....
- TEL.....
- FAX.....
- E-MAIL
- SOCI: INTERNI ALL’ATENEO
-
- ESTERNI ALL’ATENEO
-
- ORGANIGRAMMA
- ATTIVITA’ SVOLTE
- Allegato: ULTIMO BILANCIO DI ESERCIZIO APPROVATO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO “SPIN OFF DEL POLITECNICO DI TORINO”: (Compilare solo se la Società è interessata all’utilizzo del logo “Spin off del Politecnico di Torino”, secondo quanto previsto in merito agli artt. 2 e 6 del “Regolamento per la costituzione di “spin off del Politecnico di Torino” e per la partecipazione del personale dell’ateneo alle attività degli stessi”)

- SÌ
- NO

Solo se Sì, compilare la parte seguente:

- **PROPRIETA’ INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE DI TITOLARITA’ DEL POLITECNICO DI TORINO** (Fornire i riferimenti alla proprietà industriale e/o intellettuale del Politecnico di Torino -indicando, ad es., la specifica invenzione, il brevetto, le altre privative o comunque diritti di IP diversi dal know how ecc- che la Società intende utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività)

.....
.....
.....

- **TECNOLOGIE INNOVATIVE** (Indicare quali tecnologie innovative la Società intenda utilizzare, specificando, anche con opportuna documentazione, l'avanzamento tecnologico e/o l'impatto sociale rispetto alle tecnologie già esistenti e utilizzate sul mercato)

.....
.....

-**RUOLI DI GESTIONE DELL'IMPRESA CON IMPEGNO FULL TIME** (Indicare i nominativi dei soggetti che ricopriranno ruoli di gestione dell'impresa dedicando un impegno full time).....

-**ALTRE INFORMAZIONI UTILI**

.....
.....

ALLEGATO C
LOGO



ALLEGATO D

RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA' SVOLTE DALLO SPIN OFF DEL POLITECNICO DI TORINO

Si ricorda che il “Regolamento per la costituzione di “Spin off del Politecnico di Torino” e per la partecipazione del personale dell’Ateneo alle attività degli stessi” in vigore, prevede all’art. 3, 6° comma, che *“i legali rappresentanti degli spin off, o loro delegati, hanno l’obbligo di dare opportune informazioni alla Commissione Spin Off...omissis...ed in particolare devono: a) riferire almeno una volta all’anno sull’attività dello spin off, presentando l’allegato D al presente Regolamento debitamente compilato in ogni sua parte; ...”*.

La presente relazione deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere accompagnata dall’ultimo bilancio approvato e dalla relativa nota integrativa allegata al bilancio.

DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO:

Tutti i dati della presente relazione sono da riferirsi all’esercizio sopra indicato.

DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ <i>(compilare i campi sottostanti)</i>
Tipo di Società (S.r.l., S.p.A., altro) :
.....
Denominazione sociale:
.....
Indirizzo della Società:
.....
Compagine sociale iniziale (indicare soci e relative quote)
.....
.....
Capitale sociale attuale (indicare soci e relative quote)
.....
.....

STRUTTURA DELLA SOCIETÀ

(compilare i campi sottostanti)

Cariche sociali (con relative deleghe):

Numero degli addetti alla data di fine esercizio:

Altre collaborazioni attive alla data di fine esercizio *(personale in stage, collaborazioni a progetto, consulenze, espresse in full-time equivalent ecc.)*

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

**ART. 13.2 DEL “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI “SPIN OFF DEL
POLITECNICO DI TORINO”**

*(indicare eventuali domande di brevetto o altri titoli di privativa depositati dallo spin off
nell’arco dell’anno)*

CONTRATTI CON IL POLITECNICO (attivi e passivi)

*(indicare eventuali contratti commissionati nell’arco dell’anno dalla Società Spin Off al
Politecnico e viceversa)*

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA

SOCIETÀ SPIN OFF
